



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**

**Unica
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. FABRIZIO STRACCIALINI, ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 1403 / 2025

vertente tra

Studio T.&A. (CF ...) - Avv. A.S.

-RICORRENTE-

contro

ENTE S.p.a., (CF ...) – Avv. D.F. e Avv.M.M.

COMUNE (CF ...) – contumace-

-RESISTENTI -

OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ed ai verbali di contestazione per violazione di norme del codice della strada.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del 6/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note e relativo verbale che qui si abbiano per richiamate ed integralmente trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.3.2025 lo Studio T.&A. si opponeva all'ingiunzione di pagamento n. ... del 27/12/2024 emessa da ENTE s.p.a., limitatamente al solo verbale di contestazione n. ... del 17/7/2021 redatto dalla Polizia Locale di ...

A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva: la nullità/inesistenza dell'ingiunzione di pagamento per vizi di notifica del verbale presupposto; l'illegittima modalità di notifica dell'ingiunzione opposta e dei verbali di contestazione presupposti.



Successivamente, il giudice di pace con decreto del 18/3/2025 fissava l'udienza di comparizione per il giorno 16/6/2025.

ENTE s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/5/2025 ed insisteva nella impugnata ingiunzione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Comune non si costituiva in giudizio né compariva alla prima udienza e veniva pertanto dichiarato contumace.

Instaurato il contraddittorio, l'istruttoria si compendia nelle produzioni documentali all'esito della quale, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza cartolare del 6/11/2025 il giudice decideva come da separato dispositivo di cui veniva data lettura al termine dell'udienza.

2. Con il primo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la nullità/inesistenza dell'ingiunzione di pagamento per vizi di notifica del verbale presupposto e ciò in quanto il verbale della Polizia Locale di ... N. ... del 17.07.2021, quale atto prodromico dell'ingiunzione opposta, sarebbe stato notificato il 28.07.2021 presso l'indirizzo di Via ... in ..., anziché la corretta sede legale in via ... n. ... E ciò in quanto il ricorrente con comunicazione del 28.09.2020 – e quindi prima della rilevata infrazione - avrebbe informato l'Agenzia delle Entrate - contestualmente alla Camera di Commercio - della variazione dell'indirizzo della sede legale dello studio presso il nuovo indirizzo di Via ... n. ..., sempre nel Comune di ...

L'eccezione è infondata.

Giova premettere che, da tempo, gli Studi professionali associati, ancorché privi della personalità giuridica, costituiscono forme di aggregazioni di interessi assimilabili alle Associazioni non riconosciute ed alle quali viene riconosciuto il medesimo status. (Ministero dei Trasporti Circolare prot.51431 dell'11/6/2010) (Cass.Civ. 13/4/2007 n.8853).

In merito, l'art.94 del codice della strada, in vigore all'epoca della contestata infrazione di cui all'impugnato verbale, disponeva quanto segue:

l'art.94 comma 2 del codice della strada: *“In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226”* e l'art.94, 4 bis, codice della strada, *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso*



dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.”

La materia è ulteriormente disciplinata nel relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della strada laddove all'art.247, in particolare il comma 3, disciplina specificamente le comunicazioni dell'Ufficio Centrale della Motorizzazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle Anagrafi Comunali, precisando che a tal fine i Comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.T.C.T. notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

La medesima procedura non è invece prevista nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano chiesto il cambio di sede di un ente come disciplinato distintamente dal successivo art.247 bis del medesimo Regolamento di Esec. laddove, in caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

La giurisprudenza di merito che si è occupata di fattispecie simili ha fornito la medesima interpretazione: *“Giova per completezza aggiungere che la variazione della residenza o della sede dell'intestatario del veicolo comporta, sì, l'aggiornamento della carta di circolazione. La procedura è tuttavia nettamente differenziata a seconda che si tratti di persona fisica o di persona giuridica (od altro ente).*

Infatti per la persona fisica e relativamente ai veicoli adibiti ad uso non professionale, la variazione avviene a cura delle anagrafi comunali che trasmettono all'ufficio centrale operativo della Direzione Generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico, comunicazione dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Il predetto ufficio centrale operativo invia poi all'intestatario apposito tagliando autoadesivo, da apporre sulla carta di circolazione (cfr. art. 247 reg. att. c.d.s.).

Per gli enti, invece, l'annotazione del cambio di sede sulla carta di circolazione deve essere necessariamente richiesta dal soggetto intestatario, entro 60 giorni, presso un qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile (cfr. art. 94 c.d.s.). Non è previsto infatti un obbligo a carico



della camere di commercio (analogo a quello dei comuni) di comunicare alla Motorizzazione le variazioni di sede dei soggetti iscritti.” (Tribunale Arezzo sent.n.401 del 25/3/2016).

Negli stessi termini sull'obbligo di comunicazione della nuova sede a carico dell'ente e non di altri soggetti pubblici (come Agenzia delle Entrate o Camere di Commercio) anche il Tribunale di Ferrara sent. n.215 del 3/5/2022.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – e diversamente da quanto previsto per le persone fisiche – per un'Associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di interessi e distinta dai suoi membri associati non sono assimilabili le prescrizioni previste per l'ipotesi di cambio di residenza per le persone fisiche di talché deve essere il titolare dell'Ente, nel caso di specie dello Studio Associato a comunicare espressamente al competente Dipartimento Provinciale della M.C.T.C. Il cambio della sede e chiedere il rilascio del tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione.

Non era quindi sufficiente per il ricorrente limitarsi a comunicare alla sola Agenzia delle Entrate, e per essa alla Camera di Commercio, l'avvenuto cambio della sede essendo onere della parte stessa formulare la relativa istanza alla Motorizzazione e non sussistendo alcun obbligo a carico delle Camere di Commercio (al pari di quanto previsto per i Comuni) di provvedere ad alcuna comunicazione.

Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcuna prova – come era invece suo onere fare - di quando sia stata inoltrata la richiesta alla competente Ufficio della Motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione, relativamente alla nuova sede, risultando rilasciato in data 7/2/2022 il nuovo tagliando da apporre sulla predetta carta ed essendo del tutto irrilevante ai fini del corretto aggiornamento la comunicazione del 28/9/2020 alla sola Agenzia delle Entrate.

Rilevato che, ai sensi dell'art.201 comma terzo C.d.S., la notifica del verbale di contestazione si esegue con le modalità previste dal codice di rito civile, oppure a mezzo del servizio postale e si intende perfezionata allorquando siano compiute ricerche all'indirizzo di residenza, domicilio o sede del destinatario, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente, alla data del 28.07.2021 la notifica del verbale n. ... risulta validamente eseguita presso l'indirizzo di Via ... in Pescara, quale sede dello Studio T.&A. risultante presso la banca dati della Motorizzazione.

La notifica a mezzo posta è regolare, risultando consegnata in data 28/7/2021 a persona qualificatasi al servizio del destinatario e facendo fede, fino a querela di falso, l'attestazione



del portalettere, sebbene secondo la procedura prevista nel periodo della pandemia. La notifica peraltro risulta effettuata nel termine di novanta giorni, rispetto alla data dell'accertamento (17/7/2021).

3 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito l'illegittima modalità di notifica dell'ingiunzione opposta e dei verbali di contestazione presupposti.

L'eccezione non può essere condivisa poiché la notificazione a mezzo posta conserva la propria validità anche se il destinatario risulti titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata e non vi è alcun obbligo di legge che imponga specificamente l'uso esclusivo della pec per la notificazione di un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, né tanto meno vi è una norma che ne sanzioni espressamente la nullità.

Ogni altro motivo sollevato successivamente al deposito del ricorso deve ritenersi inammissibile.

In definitiva l'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sul ricorso/opposizione promosso da Studio T.&A. avverso l'ingiunzione di pagamento n. ... del 27.12.2024 emessa da ENTE s.p.a., relativa al verbale di contestazione n. ... del 17.07.2021 redatto dalla Polizia Locale di ...a, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ENTE s.p.a., che liquida in complessivi €.278,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva se dovuti per legge.

Così deciso in PESCARA il 11-11-2025

Il Giudice di Pace
Dott. FABRIZIO STRACCIALINI

